Capitolo 4 L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

SOMMARIO:
1. I singoli uffici giudiziari e la geografia giudiziaria. – **2.** Il funzionamento degli uffici giudiziari. La cd. doppia dirigenza. –**3.** L'organizzazione degli uffici di giurisdizione. Le tabelle degli uffici giudiziari. – **3.1.** Gli istituti della cd. mobilità temporanea.

1. I singoli uffici giudiziari.

La giurisdizione italiana è esercitata da una **pluralità di organi**.
Secondo il dettato dell'art. 1 r.d.n. 12/1941 *"La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata: dal Giudice di Pace, dal Tribunale, dalla Corte d'Appello, dalla Corte Suprema di Cassazione, dal Tribunale per i Minorenni, dal Magistrato di Sorveglianza, dal Tribunale di Sorveglianza"*.
Meritano, poi, menzione la Corte di Assise, la Corte di Assise d'Appello, le Sezioni specializzate agrarie, le Sezioni specializzate in materia di impresa, le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale dello straniero e le Sezioni Specializzate per le misure di prevenzione.

Le competenze dei vari uffici giudiziari variano in funzione del **grado di giudizio**. Come è noto, infatti, il nostro ordinamento si conforma al principio del doppio grado di giudizio nel merito, con la previsione di un terzo di sola legittimità che si attua dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sotto il profilo dell'**organizzazione nello spazio** dell'ordine giudiziario, ogni organo giurisdizionale esercita i propri poteri all'interno di un determinato territorio definito ***circoscrizione giudiziaria***. È a sua volta possibile distinguere fra:

- l'area territoriale di competenza della Cassazione, estesa all'intero territorio nazionale. La Suprema Corte ha la sua unica sede a Roma;
- l'ambito territoriale su cui esercita la giurisdizione la Corte d'Appello, definito **distretto**. Si contano attualmente 26 Corti d'Appello, non del tutto coincidenti con l'area di una Regione, più tre sezioni distaccate;
- la circoscrizione giudiziaria del Tribunale, chiamata **circondario**. Se il D.Lgs. n. 51/1998, nel sopprimere le preture, aveva previsto che vi fossero 165 Tribunali e 221 sezioni distaccate di Tribunale, con il D.Lgs. n. 155/2012 si è attuata una profonda revisione della geografia giudiziaria italiana: difatti, si è disposta, da un lato, l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord, dall'altro lato, la soppressione di 31

Tribunali e di tutte le sezioni distaccate di Tribunale, non senza diversi disagi organizzativi allo stato non controbilanciati dai vantaggi della *spending review*;

- l'area territoriale di competenza del giudice di pace, il **mandamento**. Anche in relazione ad essi se il D.Lgs. n. 51/1998 aveva previsto la presenza di 845 sedi, il D.Lgs. n. 155/2012 ha stabilito la soppressione di 667 uffici, lasciando però agli enti locali interessati la facoltà di domandarne il mantenimento, anche con accorpamenti, con oneri di funzionamento a loro totale carico.

Da rilevare che gli uffici di Procura e Procura Generale presentano la medesima circoscrizione, rispettivamente, dei Tribunali e delle Corti di Appello. Inoltre, l'area di operatività della Procura Distrettuale Antimafia coincide con il distretto di Corte d'Appello, mentre quella della Procura Nazionale Antimafia con l'intero territorio nazionale.

2. Il funzionamento degli uffici giudiziari. La cd. doppia dirigenza.

Secondo il disegno del legislatore costituzionale occorre distinguere fra l'organizzazione della funzione giurisdizionale che fa capo all'organo di autogoverno, il **Consiglio Superiore della Magistratura**, e l'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia aventi come vertice il **Ministro della Giustizia**.
Sulla scorta di questa visione le leggi di ordinamento giudiziario succedutesi nella materia - da ultimo, il D.lgs. n. 240/2006 - hanno attribuito:
- al **magistrato capo** la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio (principio di unitarietà) nei rapporti con gli altri uffici giudiziari e gli enti istituzionali, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale della magistratura e del suo *status*;
- al **dirigente amministrativo** la responsabilità della gestione del personale amministrativo e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio, ciò in coerenza con gli indirizzi dettati dal magistrato capo e nel rispetto del programma annuale delle attività.

In pratica, il sistema prevede che:

- per un verso, il magistrato capo dell'ufficio rediga le tabelle o il progetto organizzativo per le Procure della Repubblica secondo procedure che si analizzeranno e che vedono coinvolti gli organi di autogoverno; impartisca gli indirizzi gestionali al dirigente amministrativo; predisponga di comune accordo con quest'ultimo un programma annuale delle attività;
- per altro verso, il dirigente amministrativo impieghi le risorse umane e materiali messe a disposizione dal Ministero in coerenza con le linee guida dettate dallo stesso Ministro ed il programma annuale predisposto in comune con il magistrato capo.

È di tutta evidenza come una tale complessa macchina sia foriera di momenti di tensione. Ebbene, in ipotesi di impossibilità di redigere il programma comune o di divergenze sulla sua attuazione è previsto che l'ultima parola spetti al Ministro della Giustizia, anche delegando la soluzione al Presidente della Corte di Appello.

3. L'organizzazione degli uffici di giurisdizione. Le tabelle degli uffici giudiziari.

Allo scopo di rendere concreti i principi costituzionali di indipendenza, interna ed esterna, e precostituzione per legge del giudice (artt. 1 e 25 Cost.), nonché quello di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) l'organizzazione degli uffici giudiziari avviene mediante la formazione delle cd. **tabelle**.
Esse sono state formalmente introdotte nel 1988 e risultano attualmente disciplinate agli **artt. 7 bis** e **7 ter** del r.d. n. 12/1941, nonché all'art. 10 bis della l. n. 195/1958.

— ***Procedimento di formazione.***
L'iter procedurale inizia con l'adozione ogni tre anni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di una dettagliata **circolare** in materia di organizzazione interna dell'ufficio, secondo le attribuzioni che gli discendono direttamente dall'art. 105 Cost.
Nel rispetto della detta normativa secondaria il dirigente magistrato di ogni ufficio predispone la tabella, previa consultazione dei singoli magistrati e tenuto conto delle osservazioni pervenute dagli stessi.
La proposta tabellare è trasmessa al **Presidente della Corte d'Appello**, il quale la sottopone formalmente al **Consiglio giudiziario**, che esprime un parere motivato sul suo impianto e sulle eventuali osservazioni sollevate.
Infine, la proposta del Presidente di Corte di Appello, in uno al parere del Consiglio giudiziario, viene inviata al **Consiglio Superiore della Magistratura** che la approva in via definitiva (o fornisce indicazioni su eventuali correzioni).
La tabella ha validità triennale, salvo approvazione con la medesima procedura di una successiva modifica per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

— ***Contenuto.***
La tabella può essere plasticamente definita come il piano organizzativo dell'ufficio.
In sintesi, essa determina:

- *la ripartizione dell'ufficio in sezioni*;
- *l'assegnazione dei magistrati alle singole sezioni o ad un settore*.

  Il magistrato ha diritto a rimanere nella medesima sezione o settore assegnatogli per due anni dalla presa di possesso dell'ufficio. Al contempo, non può permanervi per un periodo superiore ai dieci anni (cd. **temporaneità dell'esercizio delle funzioni**, allo scopo di evitare l'identificazione funzionale e consentire un maggiore arricchimento professionale).
  Il **tramutamento** dei magistrati da una sezione o settore all'altro del medesimo ufficio non può avvenire d'imperio, ma avviene sulla base della pubblicazione della vacanza del posto da ricoprire e la domanda di assegnazione da parte del singolo magistrato. In caso di più richieste viene effettuata una valutazione comparativa fra gli aspiranti che tiene conto dell'attitudine all'esercizio delle funzioni nella specifica materia che dovrà essere trattata; dell'anzianità di servizio nell'ufficio; dell'anzianità di ruolo;